



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling*

*Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 15 giugno 2017

Osservazioni DCO 307/2017/R/com "Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione"

Osservazioni generali

Tenendo conto della normativa vigente che regola le attività di separazione del marchio societario e degli orientamenti illustrati all'interno del documento di consultazione, vorremmo in particolare segnalare i tre seguenti punti:

- riteniamo innanzitutto **prioritaria una corretta esecuzione dell'attività di vigilanza da parte dell'Autorità sulla corretta attuazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente e dalla Delibera 296/2015/R/com** "Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas" da parte dei distributori verticalmente integrati. In particolare ricordiamo in tal senso quanto disposto dalla normativa UE 2009/72, che come noto impone alle Autorità di regolamentazione nazionali di "garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione [...] ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva"¹ tra cui rientra il brand unbundling;
- reputiamo **inappropriata l'erogazione di corrispettivi a copertura dei costi sostenuti per il debranding per tutte quelle società di distribuzione che nel cambio del proprio marchio non abbiano ottemperato alle disposizioni della normativa vigente, mantenendo quindi nel nuovo logo dei chiari riferimenti al ramo di azienda che esercita l'attività di fornitura dell'energia. Una tale erogazione dovrebbe avvenire solamente una volta effettuata correttamente e completamente la separazione del marchio;**
- riteniamo **inaccettabile che venga posto in capo ai distributori stessi il compito di accertare autonomamente il proprio adempimento alla normativa in vigore, laddove invece la regolazione a livello europeo e nazionale** (come peraltro già evidenziato al primo punto della presente nota) affida al Regolatore nazionale l'attività di controllo.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.


Paolo Ghislandi

¹ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 13 luglio 2009, art. 37, comma 1, lettera b), pp. L221/82, consultabile al sito web: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:it:PDF>